

TAR Lazio, Sezione III ter Roma - Sentenza 01/02/2007 n. 723
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

L'art. 75, comma 1, lett. g), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., il quale prevede l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti per l'esecuzione dei lavori pubblici, nonché il divieto di stipulare i relativi contratti, dei soggetti "che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti", è applicabile anche nel caso in cui un'impresa concorrente risulti non avere pagato gli interessi di mora relativi ad una cartella esattoriale. Ciò in quanto il carico degli interessi di mora è da ritenersi definitivo, essendo previsto direttamente dalla legge, che lo ricollega al fatto giuridico dell'inutile decorso del termine di pagamento stabilito dalla stessa legge, e perciò non abbisogna di un autonomo atto di accertamento.